

O.S. firmataria del Contratto Giuridico Regioni- Autonomie Locali- comparto personale dei livelli vigente, riconosciuta rappresentativa con la Delibera Comitato Direttivo Aran n. 15 del 19 marzo 2009.

**Regione Sicilia**  
Coordinamento Provinciale

Mazara del Vallo 12 04 2012

*Il presente documento inviato via fax ed e-mail certificata  
Non sarà seguito dal documento originale  
Ex art. 6 comma 2 legge 412/1991*

Ai sigg.ri. Sindaci della provincia di Trapani  
Ai sigg.ri Assessori  
Ai sigg.ri Segretari Comunali  
Ai sigg.ri Dirigenti

Loro sedi

**Oggetto: Impossibilità del segretario comunale e/o direttore generale di far parte della delegazione trattante.**

Corre l'obbligo al fine di fare chiarezza dando un contributo alla corretta applicazione delle norme significare quanto segue, premettendo che:

Da una semplice lettura della disciplina legislativa della contrattazione collettiva dopo il D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, nel nuovo quadro delle regole relative alla contrattazione collettiva introdotto dalla c.d. "seconda privatizzazione del pubblico impiego" risulta agevole rilevare come quasi tutti gli istituti del sistema di contrattazione siano stati modificati rispetto all'originaria disciplina contenuta nel D.L.vo n. 29/93.

Si evidenzia che il nuovo intervento legislativo non poteva tralasciare questo significativo aspetto della riforma del pubblico impiego, la cui impostazione di stampo ancora troppo marcatamente "pubblicista" era stata additata dalla dottrina tra i punti meno riusciti della riforma del 1993.

Il sistema della contrattazione collettiva, infatti, appariva a molti ancora troppo legificato, fortemente centralistico e decisamente orientato in senso gerarchico mentre la "diffidenza" mostrata dal legislatore nei confronti del decentramento negoziale aveva indotto a qualificare quella decentrata una contrattazione in "libertà vigilata".

Fra le importanti novità introdotte, appunto, in tema di contrattazione decentrata integrativa si segnala – per i fini che qui rilevano – la modifica intervenuta in ordine all'individuazione dei soggetti di parte pubblica.

Coordinamento Provincia di Trapani

91026 Mazara del Vallo (TP) Via E. e G. Mattana 32 – Tel. 0923 1891776 - 0923 945682 Fax.0923 1891779

e-mail: [diccaptrapani@usli.it](mailto:diccaptrapani@usli.it) – [coordinamento@diccaptrapani.it](mailto:coordinamento@diccaptrapani.it) - PEC: [usli@sicurezza postale.it](mailto:usli@sicurezza postale.it)

La primigenia disciplina, infatti, all'art. 45, comma 8, prevedeva direttamente che la delegazione di parte pubblica fosse presieduta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni, ( nel nostro caso il sindaco) o da un suo delegato, cui si affiancava una rappresentanza dei titolari degli uffici interessati alla contrattazione; alla contrattazione nazionale veniva invece demandata la definizione delle modalità di composizione della sola delegazione sindacale.

A seguito della seconda tornata riformatrice, il nuovo art. 45, comma 4, del D.L.vo n. 29/93, ora confluito nell'art. 40, comma 3, terzo periodo, del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, affidando alla contrattazione nazionale la competenza volta ad individuare *i soggetti* tra i quali si svolge la contrattazione integrativa, senza quindi operare distinzioni tra parte pubblica e parte sindacale, ha assegnato al livello di contrattazione nazionale anche l'individuazione dei soggetti chiamati a far parte della delegazione trattante di parte pubblica .

Si è evidenza, in proposito, come la scomparsa nella nuova disciplina normativa del riferimento espresso al titolare del potere di rappresentanza dell'Ente, tendenzialmente identificabile nell'organo politico di vertice , abbia reso più certo, ove mai residuasse qualche dubbio, che “nel nuovo assetto organizzativo e contrattuale la delegazione di parte pubblica ai fini della contrattazione decentrata **non può che essere composta dalla dirigenza**”, e ciò a fronte di un sistema previgente in cui era invece fortemente avvertita la necessità di una sua caratterizzazione politica, oltre che tecnico-burocratica .

L'importante indicazione di metodo desumibile dalla novellata disciplina dell'art. 45 del D.L.vo n. 29/93 non sembra avere però trovato riscontro nei contratti collettivi nazionali stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, **salvo che nel caso della contrattazione relativa al comparto Regioni-Autonomie locali relativa al quadriennio normativo 1998-2001, la quale ha visto così “drasticamente e doverosamente ridotto il ruolo gestionale degli organi di governo politico”**

Ed infatti sia il CCNL relativo all'Area della dirigenza che quello relativo al personale dipendente , nel disciplinare la composizione delle delegazioni di parte pubblica ai fini dello svolgimento della contrattazione collettiva decentrata integrativa, hanno previsto – rispettivamente agli artt. 11 e 10 – che spetti a ciascun Ente individuare *i dirigenti* – o, nel caso di enti privi di dirigenza, *i funzionari* che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.

La richiamata disciplina negoziale prevede dunque che le delegazioni trattanti siano composte da dirigenti o, negli enti privi di qualifiche dirigenziali, da “funzionari”, da intendersi evidentemente alla luce del nuovo ordinamento, come gli apicali dell'Ente .

L'applicazione della dizione letterale dell'art. 10 del CCNL aprile 1999 – che prevede che ciascun Ente individui i dirigenti o, nel caso di enti privi di dirigenza, i funzionari che ne fanno parte – basta ad escludere automaticamente la possibilità di includere una rappresentanza degli organi politici all'interno della delegazione trattante di parte pubblica.

In tal senso depone anche la chiara discontinuità rispetto alla disciplina negoziale precedente: l'art. 6, comma 1, del CCNL del 6 luglio 1995, aveva infatti previsto espressamente la presenza in delegazione del “titolare del potere di rappresentanza o di un suo delegato”.

Coordinamento Provincia di Trapani

91026 Mazara del Vallo (TP) Via E. e G. Mattana 32 – Tel. 0923 1891776 - 0923 945682 Fax.0923 1891779

e-mail: [dicaptrapani@usli.it](mailto:dicaptrapani@usli.it) – [coordinamento@dicaptrapani.it](mailto:coordinamento@dicaptrapani.it) - PEC: [usli@sicurezzapostale.it](mailto:usli@sicurezzapostale.it)

Tale soluzione risulta inoltre più coerente con il nuovo sistema delle relazioni sindacali ed in particolare con l'affermazione del carattere tecnico della delegazione pubblica a livello nazionale (ARAN), di cui la delegazione trattante costituisce – come del resto l'intero modello procedimentale una mera trasposizione in ambito decentrato.

Ad analoghe conclusioni conducono infine considerazioni di carattere sistematico connesse alla netta demarcazione delle competenze discendente dall'applicazione del c.d. principio di separazione tra compiti di indirizzo e controllo e compiti di gestione amministrativa – spettanti rispettivamente agli organi politici e ai titolari del potere di gestione con la conseguente centralità assoluta assunta dai dirigenti e dai responsabili di servizio nella gestione delle risorse umane e quindi nella regolazione di materie strettamente correlate a detta gestione quali quelle destinate alla contrattazione decentrata integrativa .

In oltre chiamata a pronunciarsi sul punto, la giurisprudenza ha assunto in merito una posizione netta, disponendo l'estromissione dalla delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, di ogni rappresentante politico: sia esso il Sindaco o un suo delegato , ovvero un esperto da questi designato .

Ad avviso dei giudici, infatti, l'art. 10 del citato CCNL 1° aprile 1999 nell'indicare quali componenti delle delegazioni di parte pubblica i *dirigenti* o, nel caso di enti privi di dirigenza, i *funzionari*, individua, con l'uso di tali locuzioni, specifiche qualifiche proprie del personale amministrativo delle regioni o degli enti locali fra cui non può ricomprendersi il Sindaco (o suoi delegati), facendo gli stessi parte della compagine politica e non di quella amministrativa .

**In altri termini, le competenze di cui all'art. 10 CCNL cit. non sono attribuite al Sindaco, ma direttamente alla dirigenza o ai funzionari e, pertanto, ad organi esclusivamente amministrativi e non anche politici.** Ne consegue che nessun membro diverso da dirigenti o funzionari comunali ha titolo per partecipare alla delegazione trattante di parte pubblica, né può ritenersi il Sindaco legittimato a delegare ad alcuno l'esercizio di un potere di cui non è titolare .

**Ne consegue che non essendo il sindaco titolare del potere non può trasferire tale potere al segretario comunale con compiti aggiuntivi.**

Altro aspetto da chiarire è quello della individuazione dei profili di invalidità che inficiano il contratto decentrato stipulato da una delegazione trattante di parte pubblica che annoveri fra i suoi componenti anche degli esponenti degli organi politici dell'Ente **o il segretario comunale che non ha compiti dirigenziali.**

La norma di riferimento è l'art. 40, comma 3, quarto periodo, del D.L.vo n. 165/2001, il quale dopo avere stabilito che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali sancisce nell'ultimo periodo la nullità per le eventuali clausole difformi, con conseguente ed esplicito divieto di applicazione.

Il tenore letterale della disposizione ("le clausole difformi sono nulle") ha indotto autorevole dottrina a riconnettere la sanzione della nullità alla sola clausola difforme, con conseguente non applicazione dell'art. 1419 c.c. in relazione alla nullità parziale o di singole clausole essenziali, non derivando dalla nullità di una di esse, quand'anche essenziale, la nullità dell'intero contratto integrativo .

Coordinamento Provincia di Trapani

91026 Mazara del Vallo (TP) Via E. e G. Mattana 32 – Tel. 0923 1891776 - 0923 945682 Fax.0923 1891779

e-mail: [dicaptrapani@usli.it](mailto:dicaptrapani@usli.it) – [coordinamento@dicaptrapani.it](mailto:coordinamento@dicaptrapani.it) - PEC: [usli@sicurezzapostale.it](mailto:usli@sicurezzapostale.it)

Se nonché, nel caso in esame, si controverte in ordine all'invalidità non di una specifica clausola, ma dell'intero contratto decentrato integrativo. La sanzione della nullità, infatti, è il portato di un vizio che non riguarda una singola disposizione contrattuale, bensì l'intero ordito negoziale, inficiato nella sua interezza dalla circostanza che alla sua formazione hanno preso parte soggetti non legittimati.

Il richiamato art. 40, comma 3, del D.L.vo n. 165/2001 del resto, impone espressamente che la contrattazione collettiva integrativa si svolga nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure che questi prevedono, con il risultato di considerare "inderogabile" la previsione in tema di composizione delle delegazioni trattanti operata dal CCNL in esame, e quindi "invalido (rectius: nullo) e come tale suscettibile di disapplicazione" il successivo contratto collettivo decentrato integrativo stipulato da soggetti non legittimati

Disattendendo ogni previsione di riforma profilatasi a seguito del documento di indirizzo formulato dal Comitato di settore, la disciplina recata dall'ultimo accordo sottoscritto tra ARAN ed organizzazioni sindacali omette ogni riferimento diverso ed infatti, l'art. 3 del CCNL citato – significativamente intitolato *Conferma sistema relazioni sindacali* – esprime chiaramente la scelta operata dalle parti negoziali di non intaccare nella loro sostanza le regole disciplinanti la materia delle relazioni sindacali già elaborate dalla contrattazione collettiva precedente. Regole che vengono pertanto espressamente ed integralmente confermate, fatte salve alcune modifiche ed integrazioni contenute nella nuova disciplina contrattuale .

La recente tornata negoziale ha così di fatto rinunciato ad intervenire su una disciplina ormai positivamente collaudata, la quale ha del resto raggiunto – come nel caso esaminato della composizione della delegazione trattante di parte pubblica –, anche grazie al contributo offerto dalla giurisprudenza, un soddisfacente grado di chiarezza interpretativa e di coerenza sistematica.

E' stato in tal modo scongiurato il pericolo, paventato dopo l'emanazione delle linee guida formulate dal Comitato di settore, dell'introduzione di una nuova disciplina contrattuale relativa alla delegazione trattante datoriale che si risolvesse in una sostanziale disapplicazione, in relazione a tale aspetto, del principio di separazione tra compiti di indirizzo e controllo e compiti di gestione amministrativa, e nell'erosione, quindi, di un ulteriore spazio di operatività ad uno dei principi cardine della riforma del pubblico impiego.

Per quanto fin qui espresso mi auguro che l'amministrazione sia consequenziale ed elimini l'incongruenza e la violazione di specifica norma segnalata, stante che come chiarito non spetta più all'amministrazione individuare la composizione della parte pubblica della delegazione trattante essendo esclusivo appannaggio e diritto/dovere di tutti i dirigenti che se vorranno individueranno un loro presidente di parte pubblica al loro interno.

Con ogni salvezza e riserva di legge.

Distinti Saluti

Il coordinatore prov.le  
Donato Giglio



Coordinamento Provincia di Trapani

91026 Mazara del Vallo (TP) Via E. e G. Mattana 32 – Tel. 0923 1891776 - 0923 945682 Fax.0923 1891779

e-mail: [diccaptrapani@usli.it](mailto:diccaptrapani@usli.it) – [coordinamento@diccaptrapani.it](mailto:coordinamento@diccaptrapani.it) - PEC: [usli@sicurezzapostale.it](mailto:usli@sicurezzapostale.it)